

Spett.le  
Autorità di Regolazione per Energia  
Reti e Ambiente  
Corso di Porta Vittoria 27  
20122 Milano (MI)

Direzione Infrastrutture Energia e  
Unbundling

c.a. Dott. Andrea Oglietti

Prot. CCT n. 09/19 SBR-sbr

Inoltrata esclusivamente via e-mail all'indirizzo: [infrastrutture.aeeq@pec.energia.it](mailto:infrastrutture.aeeq@pec.energia.it)

Milano, 27 giugno 2019

**Oggetto: osservazioni al DCO 203/2019/R/gas “Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione – Orientamenti finali”**

*Il parere che segue è “unanime” secondo la definizione riportata al punto X dello Schema organizzativo del Comitato di consultazione per l'attività di trasporto.*

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE**

### **Spunto di consultazione S.2:**

*Osservazioni in merito al quadro regolatorio in materia di obblighi e responsabilità di odorizzazione del gas per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.*

Con riferimento al tema dell'odorizzazione del gas e, in particolare, ai profili di responsabilità connessi a tale attività, il Comitato intende ribadire quanto già segnalato in occasione della risposta al DCO 420/2018/R/gas.

Come peraltro evidenziato dallo stesso Regolatore all'interno del presente documento di consultazione, l'assetto normativo in vigore a seguito dell'approvazione del DM 18 maggio 2018, attribuisce, in materia di odorizzazione del gas, ruoli e responsabilità esclusivamente in capo all'Impresa di trasporto e al datore di lavoro (Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto), escludendo da ogni coinvolgimento, in particolare, i soggetti che compongono la filiera di vendita (Utenti del servizio di trasporto ed eventuali controparti commerciali). Di conseguenza, il Comitato si attende che l'Autorità espliciti che questi ultimi

pag 1 di 4

---

Segreteria Comitato di consultazione per l'attività di trasporto  
c/o 2B Energia S.p.A.  
via Russoli, 1 - 20143 Milano  
e-mail: [CCT@2benergia.it](mailto:CCT@2benergia.it), [CCT\\_2benergia@gigapec.it](mailto:CCT_2benergia@gigapec.it)  
tel. +39.02.49.45.43.65  
fax +39.02.89.54.44.46

Operatori sono manlevati da qualsivoglia responsabilità, prevedendo il conseguente adeguamento del Codice di Rete. A titolo esemplificativo, si ribadisce che deve essere rimossa la previsione del Codice di Rete che subordina l'esito positivo di attività fondamentali quali, ad esempio, l'apertura di nuovi Punti di Riconsegna o, più in generale, il conferimento di capacità, alla presentazione, all'Impresa di trasporto, della dichiarazione di uso del gas da parte dell'Utente del servizio di trasporto.

#### **Spunto di consultazione S.4:**

*Osservazioni in merito alle proposte sul servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio.*

Con riferimento alle previsioni dell'Autorità di modifica del processo di organizzazione e gestione del servizio di trasporto alternativo mediante carro bombolaio, il Comitato condivide l'orientamento dell'Autorità di attribuire la responsabilità di assicurare la continuità del servizio di trasporto sempre all'Impresa di trasporto, ivi compresi i casi di attivazione e gestione del servizio alternativo da parte dell'Impresa di distribuzione e indipendentemente dalla tipologia di intervento.

Relativamente all'organizzazione del servizio di fornitura alternativa in corrispondenza di Punti di Riconsegna interconnessi ad impianti di distribuzione, si apprezza l'accoglimento della richiesta, espressa dal Comitato all'interno della risposta al DCO 420/2018/R/gas, di voler escludere l'Utente del servizio di trasporto dal processo di fatturazione della fornitura alternativa per tutte le fattispecie di attivazione di tale servizio.

Relativamente all'organizzazione del servizio di fornitura alternativa nei confronti di un Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto, il Comitato ribadisce l'opportunità che l'Utente del servizio di trasporto venga sollevato dall'onere di gestione del collegamento informativo tra il Cliente – fornito direttamente o tramite intermediario – e l'Impresa di trasporto, fermo restando che, come peraltro richiesto in occasione della risposta al DCO 420/2018/R/gas, deve in ogni caso continuare ad essere garantita un'adeguata informativa, a beneficio dello *Shipper*, circa il processo in questione.

Con riferimento a quanto riportato alla lettera e) del punto 6.2, il Comitato richiede che venga chiarito se l'Impresa di trasporto è, nella previsione dell'Autorità, il soggetto che sosterrà i costi del servizio di fornitura alternativa per tutte le fattispecie di attivazione di tale servizio (per tutti i Punti di Riconsegna della rete di trasporto e sia in caso di emergenza che in caso di manutenzione). Qualora tale ipotesi venisse confermata, si segnala la necessità che siano introdotti strumenti adeguati affinché il servizio alternativo su Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto continui ad essere attivato dal Cliente Finale.

solo a valle di una adeguata valutazione di opportunità. Tale valutazione è ad oggi assicurata dal fatto che, per talune tipologie di interruzione, il costo del servizio alternativo è a carico del Cliente Finale.

**Spunto di consultazione S.6:**

*Osservazioni motivate in merito al tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità.*

Il Comitato concorda con le previsioni prospettate dall'Autorità.

**Spunto di consultazione S.7:**

*Osservazioni motivate in merito al tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.*

Il Comitato concorda con le previsioni prospettate dall'Autorità, anche se, come espresso in occasione della risposta al DCO 420/2018/R/gas, riterrebbe opportuno che i livelli dell'indicatore relativo alle durate dei disservizi oggetto di monitoraggio fossero definiti in base allo specifico processo operativo. In ogni caso, a fronte di malfunzionamenti degli applicativi informatici, devono essere garantiti opportuni tempi supplementari per l'operatività a carico dell'Utente, coerenti con la durata del disservizio riscontrato.

**Spunto di consultazione S.8:**

*Osservazioni motivate in merito al tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato e al tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento.*

Il Comitato concorda con le previsioni dell'Autorità, in particolare con gli orientamenti espressi ai punti 8.6 e 8.18.

**Spunto di consultazione S.9:**

*Si concorda, in particolare, con l'introduzione di uno standard relativo al tempo di risposta motivata a richieste scritte, in cui confluirebbero anche le richieste relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna e le richieste relative alla riprogrammazione degli interventi manutentivi? Motivare la risposta.*

Il Comitato esprime la propria condivisione circa la previsione del Regolatore di unificare gli standard, ad oggi relativi a diverse casistiche, circa i tempi di risposta a richieste scritte. Tuttavia, richiamando quanto già espresso in occasione della consultazione indetta dal DCO 420/2018/R/gas, poiché l'orientamento generale dell'Autorità è quello di incentivare *performance* dell'Impresa di trasporto in continuo miglioramento, e tenuto conto degli impatti connessi al processo di discatura e della rilevanza del fattore tempo in tale procedura, il Comitato ritiene opportuno che non siano incrementati i giorni associati allo standard specifico attualmente in vigore (3 giorni lavorativi) che, in base agli orientamenti finali espressi dal Regolatore all'interno del documento in analisi, risulterebbe incrementato di ulteriori due giorni lavorativi.

**Spunto di consultazione S.10:**

*Osservazioni in merito al tempo di risposta motivata a reclami scritti.*

Con riferimento alla prevista introduzione dello standard relativo al tempo di risposta motivata a reclami scritti, il Comitato, riprendendo le osservazioni già avanzate all'Autorità, giudica comunque eccessivo il numero di giorni prospettato per il corrispondente livello specifico inizialmente previsto nell'ambito della precedente consultazione, anche a fronte dell'eventualità che la gestione di taluni reclami debba richiedere il reperimento di un numero di informazioni potenzialmente superiore a quello necessario ai fini della risposta a richieste scritte; a tale riguardo, si auspica che il valore associato allo standard specifico venga comunque fissato, se non pari, in ogni caso coerente con quello previsto per l'indicatore relativo ai tempi di risposta alle richieste scritte.

**Spunto di consultazione S.11:**

*Osservazioni in merito alle proposte relative al piano mensile degli interventi di manutenzione programmata.*

Il Comitato, facendo seguito a quanto già espresso in occasione della precedente consultazione, ribadisce la propria condivisione delle previsioni prospettate dall'Autorità.

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, inviamo i più cordiali saluti.

**Segreteria Comitato di consultazione  
per l'attività di trasporto**

pag 4 di 4

---

Segreteria Comitato di consultazione per l'attività di trasporto  
c/o 2B Energia S.p.A.  
via Russoli, 1 - 20143 Milano  
e-mail: [CCT@2benergia.it](mailto:CCT@2benergia.it), [CCT\\_2benergia@gigapec.it](mailto:CCT_2benergia@gigapec.it)  
tel. +39.02.49.45.43.65  
fax +39.02.89.54.44.46